

dossier

Settembre 2018

Disposizioni per la revisione della disciplina
del casellario giudiziale

Atto del Governo n. 37



Senato
della Repubblica



Camera
dei deputati

X
V
I
I
I
L
E
G
I
S
L
A
T
U
R
A

La verifica delle relazioni tecniche e degli effetti finanziari dei provvedimenti privi di relazione tecnica è curata dal Servizio Bilancio.

La verifica delle disposizioni di copertura è curata dalla Segreteria della Commissione Bilancio.

L'analisi è svolta a fini istruttori, a supporto delle valutazioni proprie degli organi parlamentari, ed ha lo scopo di segnalare ai parlamentari, ove ne ricorrano i presupposti, la necessità di acquisire chiarimenti ovvero ulteriori dati e informazioni in merito a specifici aspetti dei testi.



SERVIZIO DEL BILANCIO

Tel. 06 6706 5790 – ✉ SBilancioCU@senato.it – 🐦 @SR_Bilancio

Nota di lettura n. 35



SERVIZIO BILANCIO DELLO STATO

Tel. 06 6760 2174 / 9455 – ✉ bs_segreteria@camera.it

Verifica delle quantificazioni n. 36

La redazione del presente dossier è stata curata dal Servizio Bilancio dello Stato della Camera.

La documentazione dei servizi e degli uffici del Senato della Repubblica e della Camera dei deputati è destinata alle esigenze di documentazione interna per l'attività degli organi parlamentari e dei parlamentari. Si declina ogni responsabilità per la loro eventuale utilizzazione o riproduzione per fini non consentiti dalla legge. I contenuti originali possono essere riprodotti, nel rispetto della legge, a condizione che sia citata la fonte.

INDICE

PREMESSA	- 3 -
VERIFICA DELLE QUANTIFICAZIONI	- 3 -
ARTICOLO 1 - 8	- 3 -
REVISIONE DELLA DISCIPLINA DEL CASELLARIO GIUDIZIALE	- 3 -

INFORMAZIONI SUL PROVVEDIMENTO

Atto n.	37
Natura dell'atto:	Schema di decreto legislativo
Titolo breve:	Disposizioni per la revisione della disciplina del casellario giudiziale
Riferimento normativo:	articolo 1, commi 18 e 19, della legge 23 giugno 2017, n. 103
Relazione tecnica (RT):	presente

PREMESSA

Lo schema di decreto legislativo in esame reca disposizioni per la revisione della disciplina del casellario giudiziario in attuazione della delega al Governo recata dall'articolo 1, comma 18, della legge 23 giugno 2017, n. 103 recante modifiche al codice penale, al codice di procedura penale e all'ordinamento penitenziario.

Si rammenta che l'articolo 1, comma 18, della legge n. 103/2017 delega il Governo ad adottare un decreto legislativo per la revisione della disciplina del casellario giudiziale e definisce i principi e criteri direttivi per l'esercizio della delega. Il successivo comma 19 stabilisce che il decreto legislativo sia adottato, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, su proposta del Ministro della giustizia e che lo schema di decreto sia trasmesso alle Camere, corredato di relazione tecnica che dia conto della neutralità finanziaria del medesimo, per l'espressione dei pareri delle Commissioni parlamentari competenti per materia e per i profili finanziari.

La relazione tecnica riferita alle norme ora descritte, conseguentemente, non quantificava effetti finanziari. Il provvedimento si compone di otto articoli ed è corredato di relazione tecnica. Si esaminano di seguito le norme considerate dalla relazione tecnica nonché le altre disposizioni che presentano profili di carattere finanziario.

VERIFICA DELLE QUANTIFICAZIONI

ARTICOLO 1 - 8

Revisione della disciplina del casellario giudiziale

Le norme dispongono la revisione della disciplina del casellario giudiziale recata dal D.P.R. n. 313/2002.

In particolare, una prima modifica concerne l'articolo 3, comma 1, lettera *i*-bis), del D.P.R. n. 313/2002, che tratta dei provvedimenti iscrivibili, nel cui novero si includono le sentenze che dichiarano estinto il reato per esito positivo della messa alla prova (articolo 1).

Si modifica, altresì, l'articolo 5 del citato D.P.R., che tratta dell'eliminazione delle iscrizioni, prevedendo che tale eliminazione sia disposta decorsi cento anni (anziché ottanta) dalla nascita della persona a cui si riferiscono le iscrizioni ovvero in caso di rescissione del giudicato. Sono altresì eliminate le iscrizioni nel casellario dei carichi pendenti solo nel caso di morte e non anche al compimento degli ottanta anni¹ (articolo 2). Sono poi apportate alcune modifiche di carattere procedurale volte a puntualizzare alcune delle competenze spettanti agli uffici preposti all'iscrizione e all'eliminazione di iscrizioni dal casellario (articolo 3).

Sono, inoltre, previste modifiche alla disciplina in materia di servizi certificativi del casellario giudiziale e del casellario dei carichi pendenti recata dagli articoli da 21 a 29 del D.P.R. n. 313/2002. In particolare:

- sono abrogati gli articoli 23², 25³ e 26⁴ i cui contenuti, in forma semplificata, confluiscono, per lo più, in altri articoli del D.P.R. oggetto delle modifiche in esame [articolo 4, comma 1, lettera a) e lettera c)];
- è riformulato l'articolo 24 al fine di unificare le tipologie di certificato rilasciabile su richiesta dell'interessato. In luogo degli attuali certificati generale, penale e civile, il nuovo testo dell'articolo 24 individua un'unica specie di certificato, che contiene tutte le iscrizioni esistenti nel casellario giudiziale a carico di un determinato soggetto, ad eccezione di quelle espressamente individuate nello stesso articolo. Ulteriori modifiche all'articolo 24 e all'articolo 25-ter garantiscono che i certificati del casellario giudiziario nazionale ed europeo contengano un'avvertenza che segnali l'esistenza di condanne, rispettivamente, in ambito europeo o nazionale, onde assicurare la reciproca completezza delle relative certificazioni [articolo 4, comma 1, lettera b) e lettera e)];
- è adeguato il contenuto dell'articolo 27 (certificato del casellario dei carichi pendenti richiesto dall'interessato), disponendo che non vi figurino ulteriori provvedimenti in aggiunta a quelli già esclusi a legislazione vigente [articolo 4, comma 1, lettera f)];
- è integralmente riformulato l'articolo 28 che detta la disciplina del certificato richiesto dalle amministrazioni pubbliche e dai gestori di pubblici servizi. Viene altresì ridefinito il contenuto della certificazione per le pubbliche amministrazioni. Il nuovo testo dell'articolo 28 contempla due tipologie di certificato: selettivo, riportante le sole condanne per i reati ostativi rilevanti ai fini dei procedimenti amministrativi di competenza, e generale, contenente invece tutte le iscrizioni

¹ Per effetto di una modifica dell'articolo 8 del D.P.R. n. 313/2002.

² Certificati del casellario giudiziale richiesti dall'interessato.

³ Certificato penale del casellario giudiziale richiesto dall'interessato.

⁴ Certificato civile del casellario giudiziale richiesto dall'interessato.

presenti nel casellario giudiziale di una persona qualora la selezione delle iscrizioni pertinenti e rilevanti non sia consentita dal tenore delle norme che disciplinano i procedimenti stessi. Sono, inoltre, espressamente individuate le iscrizioni non menzionabili nei suddetti tipi di certificato [articolo 4, comma 1, lettera f)].

Si modifica l'articolo 39 del D.P.R. 313/2002, che disciplina la consultazione del sistema (del casellario) da parte dell'autorità giudiziaria e da parte delle amministrazioni pubbliche e dei gestori di pubblici servizi. In particolare, si prevede che i certificati di cui agli articoli 28 e 32 del citato D.P.R. (quest'ultimo concernente l'anagrafe delle sanzioni amministrative dipendenti da reato) siano acquisiti mediante consultazione del Sistema informativo del casellario, previa stipula a titolo gratuito di apposite convenzioni tra le amministrazioni interessate e il Ministero della giustizia, delle quali viene altresì individuato il contenuto essenziale, cui segue la richiesta all'Ufficio centrale del casellario. Si demanda a un decreto dirigenziale del Ministero della giustizia⁵ l'individuazione delle modalità tecnico-operative per la consultazione del Sistema ai fini del rilascio dei certificati in questione [articolo 4, comma 1, lettera g)].

Infine è modificato per coordinamento l'articolo 47 del D.P.R. 313/2002 che detta le disposizioni per l'eliminazione delle iscrizioni a causa di decesso effettuata dall'ufficiale al fine di disporla, come già disciplinato all'art. 2, decorsi cento anni dalla nascita della persona alla quale si riferiscono (articolo 5).

Si prevede che alcune disposizioni comportanti modifiche tecniche del sistema entrino in vigore decorsi – secondo i casi - uno o due anni dalla pubblicazione del decreto (articolo 7).

La relazione illustrativa specifica che il differimento dell'entrata in vigore di alcune norme è prevista al fine di accordare un congruo lasso temporale per la progettazione e realizzazione degli adeguamenti tecnici necessari.

È stabilito che dall'attuazione delle disposizioni in esame non debbano derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica e che le amministrazioni interessate provvedano agli adempimenti previsti con le risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente (articolo 8).

La relazione tecnica evidenzia preliminarmente la neutralità per il bilancio dello Stato del provvedimento dal momento che lo stesso reca precipuamente modifiche normative finalizzate ad interventi di carattere meramente procedimentale.

La relazione sottolinea che l'intervento normativo, al fine di migliorare l'efficienza del casellario giudiziario, incide sia sul piano operativo con disposizioni mirate alla semplificazione del procedimento e alla riduzione degli adempimenti amministrativi, sia

⁵ Adottato sentiti l'Agenzia per l'Italia Digitale e il Garante per la protezione dei dati personali.

sulla individuazione dei provvedimenti giudiziari iscrivibili, facendo espressa esclusione di quelli caratterizzati da minore disvalore. Sono poi rimodulati i limiti temporali di iscrizione, adeguandoli a quelli europei che prevedono il limite dei cento anni, mentre per il certificato del casellario dei carichi pendenti è abolito qualsiasi limite di conservazione dei dati facendolo coincidere con il decesso della persona.

La relazione tecnica chiarisce, altresì, che si è cercato di delimitare l'ambito entro il quale le pubbliche amministrazioni e i gestori di pubblici servizi possono ottenere il rilascio del certificato generale del casellario giudiziale della persona: ciò avviene quando tale certificato è necessario all'esercizio delle loro funzioni e non possa operarsi, secondo le disposizioni che regolano i singoli procedimenti amministrativi, la selezione delle iscrizioni pertinenti e rilevanti. Negli altri casi, le amministrazioni interessate sono abilitate ad ottenere il rilascio del certificato selettivo di un individuo, vale a dire il certificato riportante le sole iscrizioni pertinenti e rilevanti rispetto alle finalità istituzionali dell'amministrazione.

La relazione tecnica sottolinea che le norme ampliano il novero dei provvedimenti che non devono essere iscritti nel casellario evidenziando, inoltre, che la mancata iscrizione nel casellario giudiziale rappresenta un importante risultato in termini di efficientamento dell'attività giudiziaria contribuendo a razionalizzare tempi e carichi della giurisdizione, degli adempimenti amministrativi, in particolare delle cancellerie giudiziarie, concorrendo, pertanto, ad assicurare un sicuro risparmio di risorse umane e strumentali.

La relazione tecnica prosegue fornendo una descrizione sintetica delle norme, evidenziando che di particolare rilievo sono le modifiche apportate all'articolo 39 del D.P.R. 313/2002, che snelliscono le procedure svolte dalle amministrazioni pubbliche interessate per la consultazione del casellario. Le modifiche introdotte prevedono la consultazione del Sistema informativo del casellario, previa stipula di apposite convenzioni, a carattere gratuito, tra le amministrazioni interessate e il Ministero della giustizia.

La relazione tecnica specifica, comunque, che le modifiche tecniche occorrenti all'adeguamento del sistema dei certificati selettivi potranno essere garantite attraverso i contratti già in essere, predisposti dalla Direzione generale dei sistemi informativi automatizzati con le ditte che provvederanno, altresì, alla manutenzione ed all'implementazione del sistema. Inoltre, viene evidenziato che nella nuova gara destinata allo sviluppo del processo penale telematico, finanziato attraverso le risorse derivanti dalla ripartizione del Fondo per assicurare il finanziamento degli investimenti e lo sviluppo infrastrutturale del Paese - settore di spesa dell'informatizzazione giudiziaria - previsto all'articolo 1, comma 140, della legge 232/2016, sono state inserite le esigenze di evoluzione e manutenzione del sistema informativo del casellario giudiziale alla luce delle modifiche legislative introdotte dalla legge 103/2017. I predetti interventi, secondo quanto affermato dalla relazione tecnica, potranno essere realizzati attraverso l'utilizzo di quota parte delle risorse iscritte nello stato di previsione del Ministero della giustizia - Missione 6 "Giustizia"-

Programma 1.2 Giustizia civile e penale - Azione "Sviluppo degli strumenti di innovazione tecnologica in materia informatica e telematica per l'erogazione dei servizi di giustizia" - Capitolo 7203-P. G. 08 "Informatizzazione dell'amministrazione giudiziaria", che reca uno stanziamento di euro 136.561.622 per l'anno 2018, euro 193.032.151 per l'anno 2019 e euro 244.669.185 per l'anno 2020.

Il provvedimento è, secondo la relazione tecnica, neutrale da un punto di vista finanziario recando modifiche normative volte a dare luogo ad interventi di carattere procedimentale attuabili nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.

Al riguardo, non si hanno osservazioni da formulare per i profili di quantificazione considerato il carattere prevalentemente ordinamentale delle norme e tenuto conto dei chiarimenti forniti dalla relazione tecnica con particolare riferimento all'indicazione delle somme disponibili per adeguamenti tecnici e del sistema informatico.

Al fine di verificare l'effettività della clausola di neutralità di cui all'articolo 8, andrebbe altresì confermato - con particolare riguardo alle nuove modalità di certificazione ed acquisizione delle stesse mediante consultazione del Sistema informativo del casellario, previa stipula a titolo gratuito di apposite convenzioni tra le amministrazioni interessate e il Ministero della giustizia - che i soggetti pubblici interessati possano far fronte ai relativi adempimenti nell'ambito delle risorse esistenti.